



# COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

► COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **5** SEDUTA:  Pubblica  Non Pubblica  
Data **04/04/2022** SESSIONE:  Ordinaria  Straordinaria  Urgente  
CONVOCAZIONE:  1<sup>a</sup>  2<sup>a</sup>

**OGGETTO:** CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE EDIFICABILI DELLA ZONA DEFINITA EX "167" ALL'INTERNO DELLE ZONE EDIFICABILI DI ESPANSIONE RESIDENZIALE "C1 SEMINTENSIVA" DEL P. DI F. VIGENTE APPROVAZIONE STIMA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro, del mese di aprile, alle ore 17,00 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	P/A	N.	Cognome e Nome	P/A
1	Saccomanno Michele	P	10	Gemma Giuseppe Saverio	P
2	Pinto Martino Salvatore	P	11	Barbarellò Anna	P
3	Missere Serena Lucia	P	12	Longo Alberto	P
4	Morleo Lucrezia	P	13	Pungente Mariella	P
5	Gallù Giuseppe	P	14	Epifani Baldassarre	N
6	Di Gaetano Marcella	P	15	Rodi Francesco	P
7	Di Maggio Susanna	P	16	Presta Gabriele	P
8	Giangrande Gilberta	P	17	Dell'Atti Daniele	P
9	Tieni Nicola	N			

Presenti n.	15
Assenti n.	2

Presiede l'Avv. Di Maggio Susanna, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

### PARERE

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla retroscritta proposta di deliberazione

Il Funzionario Resp.le  
( F.to arch. Giangrande  
Dionino )

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentita la relazione dell'assessore AVV. Serena Missere,**

**PREMESSO** che l'Amministrazione sta operando una valutazione sulla possibilità di dismettere il patrimonio immobiliare disponibile non utilizzato previa stima del valore di mercato delle aree da inserire nel piano delle alienazioni dell'ente;

**che** si è proceduto a valutare la cessione in proprietà dei lotti originariamente destinati ad edilizia residenziale pubblica ed inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazione dell'ente come alienabili;

**VALUTATO** che a tutt'oggi non si è concretizzata alcuna delle condizioni di accesso a risorse pubbliche per la realizzazione dei programmi di E.R.P.

**CONSIDERATO** che la messa sul mercato immobiliare privato dei lotti disponibili ex zona 167 consentirebbe all'economia locale un considerevole fattore di crescita economica e sociale, anche in considerazione della propensione della comunità torrese ad avere un alloggio di proprietà, piuttosto che in locazione.

**Viste** le deliberazioni di Consiglio comunale nn. 12 del 27.02.1984 e 249 del 15.5.1986 di approvazione del regolamento di cessione dei suoli ex zona 167, con le relative tariffe.

**VISTO**, da ultimo, la DCC n. 28 del 5.11.2002;

### CONSIDERATO CHE

- Con DCC n° 05 in data 4.4.2022 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni con la previsione delle aree ex PEEP come alienabili;
- è necessario predisporre un regolamento per la cessione in proprietà dei su detti lotti e una stima del valore degli stessi;
- Che i piani economici di edilizia popolare cd. PEEP hanno assunto notevole rilievo a causa di un ampio contenzioso venutosi a creare in ordine al regime di circolazione degli immobili ad essi riconducibili ed alla restituzione del prezzo eccedente il cd. prezzo massimo di cessione.
- Che i Piani di edilizia popolare sono stati istituiti con Legge n. 167/1962, poi successivamente modificati con Legge n. 865/1971.
- Che il P.E.E.P. ha costituito lo strumento urbanistico utilizzato dalle Amministrazioni comunali per programmare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia economica popolare.
- Che l'articolo 35 della Legge n. 865/1971 disponeva che sulle aree comprese nei piani di zona (aree P.E.E.P.), potesse essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà "per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali", da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti.
- Che al fine di procedere all'attuazione di tale disciplina, furono contemplati schemi di convenzione sia per la concessione del diritto di superficie, sia per la cessione del diritto di proprietà, nonché convenzioni che fissavano la riduzione del costo degli oneri concessori (ex legge Bucalossi, articoli

7 e 8 della legge 10/1977, poi modificati negli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia).

- Che l'articolo 35 della Legge n. 865/1971 ai commi 15-19 prevedeva per la cessione di proprietà quanto segue:
  - 1) che l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non poteva essere alienato a nessun titolo; né su di esso alcun diritto reale di godimento poteva essere costituito per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
  - 2) decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento, poteva avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio tecnico erariale (U.T.E.), sulla base dello stato di conservazione della costruzione e del valore dell'area.
  - 3) dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio poteva trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune, che a suo tempo aveva ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto.
  - 4) l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà poteva essere dato in locazione, sino a che non fosse stata pagata a favore del Comune la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale.
  - 5) gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei commi 15-19 erano nulli.
- Che nessun obbligo è mai stato prescritto ad un prezzo massimo di cessione, contrariamente a quanto contemplato dalle Convenzioni aventi ad oggetto il solo diritto di superficie (articolo 35, comma 8 lett. e).
- Che i divieti di cui ai commi 15-19 ex articolo 35 LEGGE 865/71 vennero poi, più tardi, abrogati con la cd. legge Ferrarini – Botta n. 179 del 15 marzo 1992.
- Che a seguito della Legge n. 179/1992, le Convenzioni con diritto di proprietà non prevedevano più alcun vincolo legale o di inalienabilità, salva la disposizione ex articolo 20, secondo cui, per vendere nel primo quinquennio, sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione della Regione e la sussistenza di gravi, sopravvenuti e documentati motivi.
- Che la disciplina di cui alla Legge Ferrarini – Botta – e dunque l'inoperatività dei vincoli – avrebbe avuto efficacia retroattiva, con conseguente estensione anche alle cessioni di edilizia convenzionata intercorse prima della sua entrata in vigore. In tal senso, si era espressa anche la Suprema Corte con sentenza n. 26915 del 10.11.2008, parlando di “liberalizzazione pressoché integrale”.
- Che nel 1996, con legge n. 662 veniva modificato l'articolo 35 della Legge n. 865/1971 e le Convenzioni P.E.E.P. con diritto di proprietà dovevano conformarsi al contenuto della convenzione – tipo previsto da quella legge, con le conseguenti restrizioni in termini di prezzo di vendita. La

novità investì di nullità ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione (e dei canoni di locazione) relativamente alla parte eccedente.

- Che con la Legge n. 448 del 1998 (articolo 31) venne introdotta la possibilità di sostituire le precedenti convenzioni PEEP in piena proprietà con le Convenzioni di cui alla Legge Bucalossi; ma la novità più rilevante si manifestò con l’emanazione della Legge 12 luglio 2011 n. 106, (conversione del Decreto sullo Sviluppo 2011) e la conseguente aggiunta dei commi 49-bis e 49-ter all’articolo 31 della LEGGE 23 dicembre 1998 n. 448.
- Che l’articolo 49-bis così recitava: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (dal 2012, dal Comune competente).”
- che il Legislatore ha voluto dunque contemplare la possibilità di rimuovere il vincolo del prezzo sia nelle Convenzioni PEEP che nelle Convenzioni Bucalossi, una volta decorso un quinquennio dal primo trasferimento, mediante una apposita procedura da avviare su istanza del proprietario con il contestuale versamento di un importo determinato ai sensi dell’articolo 48 della medesima normativa.

**VISTO** l’art. 17 della legge generale urbanistica n. 115 del 1942: *“Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.*

*2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal Prefetto a norma del secondo comma dell’articolo 14.*

*3. Qualora, decorsi due anni dal termine per l’esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma nell’interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all’attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità*

*dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.;*

**CONSIDERATO** che l'area in questione è urbanizzata e quasi interamente infrastrutturata, pertanto, venendo incontro all'esigenza dell'iniziativa imprenditoriale privata locale e non, e di favorire la residenzialità della Comunità locale, e si è ritenuto di utilizzare come riferimento e valore di stima la tipologia abitazione di tipo economico.

**CONSIDERATO** che con le richiamate delibere di CC è già stata deliberata la messa in vendita di tali lotti approvando, altresì, un Regolamento Comunale contenente requisiti e modalità di detta alienazione/ cessione in proprietà;

**RITENUTO** di modificare quanto stabilito nei regolamenti precedenti approvati con le Delibere di Consiglio n. 12/27.02.1984, n. 63/30.3.1983 e n. 249/15.5.1986 e da ultimo n. 28 del 5.11.2002, atteso che le modalità di vendita ed i requisiti per la partecipazione alla procedura ivi stabiliti sono ormai da considerarsi non più attuali ed in linea con l'indirizzo politico e la situazione economico/sociale del Paese;

**RITENUTO** altresì di dover applicare alle somme rivenienti dalla Stima predisposta dall'Ufficio Tecnico Urbanistica l'incremento ISTAT per il 2022;

**VISTA** la valutazione allegata al presente atto redatta dall'Ufficio Tecnico Urbanistica che si riporta in allegato:

**Ritenuto di provvedere in merito;**

Visto il D.Lgs. n. 267/00

Visto l'art 17 della legge n 1150 del 1942

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il verbale della competente commissione consiliare nella seduta del 28/3/2022;

Uditi gli interventi dei signori consiglieri siccome riportati nel verbale di seduta;

con la seguente votazione: consiglieri presenti 15, consiglieri assenti 2 (Tieni N. e Epifani B.) consiglieri votanti 15, voti favorevoli 14, voti contrari //, voti astenuti 1 (Rodi Francesco)

**DELIBERA**

- Di approvare quanto in premessa e di deliberare la cessione in diritto di proprietà aree edificabili della zona definita ex "167" all'interno delle zone edificabili di espansione residenziale "C1 semintensiva" del P. di F. vigente così contraddistinte in Catasto al Fg. 42 p.lle : 197, 198, 200, 202, 203,205, 206, 207, in attesa di definizione della titolarità di tutti i lotti individuati, relativamente ai corrispondenti lotti; uno "T1" più uno "T3" per un valore di € 82.967,72 al quale occorre applicare l'incremento ISTAT per il 2022 del + 1,9% che porterà ad un valore di € 84.544,11.

- Di approvare la Relazione di Stima predisposta dall'Ufficio Tecnico Urbanistica allegata al presente atto.
- Di modificare quanto precedentemente stabilito con le Delibere di Consiglio n. 12/27.02.1984, n. 63/30.3.1983 e n. 249/15.5.1986 e da ultimo con la DCC n. 28 del 5.11.2002.
- Di approvare il Regolamento allegato al presente atto precisando che lo stesso regolamento sarà applicato anche alle alienazioni degli ulteriori lotti individuati in zona PEEP rispetto ai quali è in corso di definizione l'istruttoria per l'accertamento della titolarità.
- Di dare mandato all'Ufficio Urbanistica di fare luogo agli atti consequenziali per la cessione in diritto di proprietà dei predetti lotti; nonché di applicare alle somme rivenienti dalla Stima l'incremento del più 1,9% ISTAT per il 2022.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente separata votazione: consiglieri presenti 15, consiglieri assenti 2 (Tieni N. e Epifani B.)  
consiglieri votanti 15, voti favorevoli 14, voti contrari //, voti astenuti 1 (Rodi Francesco)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**REGOLAMENTO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE EDIFICABILI DELLA ZONA DEFINITA EX "167" ALL'INTERNO DELLE ZONE EDIFICABILI DI ESPANSIONE RESIDENZIALE "C1 SEMINTENSIVA" DEL P. DI F. VIGENTE**

1. I lotti oggetto del presente bando di vendita saranno concessi in proprietà in applicazione del presente Regolamento a seguito del relativo Bando di assegnazione e sulla base dei prezzi di vendita così come stimati dall'Ufficio Tecnico Urbanistica.
2. Possono partecipare al bando ....., soggetti privati residenti in Italia o con cittadinanza italiana da almeno dieci anni, cooperative costituite all'uopo, società di ingegneria, società di costruzioni,..-.....
3. Non c'è un limite al numero degli alloggi unifamiliari previsti in vendita riferiti alle tipologie "T3" e "T4"; mentre le tipologie "T1" potranno essere richieste ognuna per intero e senza essere scorporate.
4. Per la vendita degli immobili si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete al rialzo, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta.
5. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6. L'asta pubblica sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno un'offerta valida. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia di importo superiore a quello fissato nell'avviso d'asta.
7. Qualora due o più concorrenti abbiano formulato offerte di uguale importo si procederà nel modo indicato dall'art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827, ossia con licitazione fra essi soli, se presenti, ovvero nel caso di assenza o di rifiuto a presentare ulteriori offerte, sarà la sorte a decidere chi debba essere l'aggiudicatario.
8. Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso.
9. Nella seduta di asta pubblica si procederà alla formazione della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria.
10. Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula dell'atto notarile al provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente, previa verifica dei requisiti di partecipazione da comprovare a cura dell'aggiudicatario.

11. L'aggiudicatario si impegna a versare quanto offerto, al netto della cauzione provvisoria, alla stipula dell'atto notarile.

12. La stipulazione dell'atto notarile dovrà avvenire entro trenta dall'aggiudicazione definitiva.

13. In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario l'Ente, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, tratterà senza alcuna formalità il deposito cauzionale del primo classificato e procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente secondo classificato.

14. Il pagamento del residuo prezzo dell'area dovrà avvenire in unica soluzione alla stipula del rogito notarile, mediante assegno circolare intestato al Comune di Torre Santa Susanna.

15. La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni sopra riportate o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16. I soggetti interessati alla restituzione dei documenti prodotti per la partecipazione alla gara sono invitati ad allegare una busta affrancata.

17. Il rifiuto o la mancata presentazione dell'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto di compravendita entro il termine stabilito dall'Ente comporteranno la decadenza dell'aggiudicazione, e l'incameramento della cauzione a titolo di caparra.

18. Il Comune si riserva di rinviare, sospendere o annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere indennizzi o rimborsi.

19. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme disciplinanti l'alienazione dei beni immobili patrimoniale dello Stato e al R.D. 23/05/1924, n. 827.

## RELAZIONE DI STIMA

Prima di passare alla valutazione vera e propria degli immobili non è superfluo sottolineare che la stima di un bene economico è l'espressione di un giudizio, in relazione allo scopo della stima, circa la quantità di moneta che si può attribuire al bene da stimare; in altre parole è l'espressione di un giudizio di equivalenza tra il bene da stimare e una certa quantità di moneta: e, in quanto espressione di un giudizio di valore, non può essere deterministico (anche se oggettivo), ma probabilistico, esprime cioè giudizi di valore che hanno validità tendenziale e non assoluta.

Cioè che un bene potrà avere differenti valori a seconda della utilizzazione che se ne vuole dare; ne consegue che non esiste, per un dato bene oggetto di stima, un solo valore, ma che esistono tanti valori dipendenti da altrettanti scopi e quindi che il valore di stima di un bene economico è funzione della stima.

Il prezzo di un bene quindi è condizionato dall'impiego che di quel bene si voglia fare; e, se si prescinde dal fine, ogni attribuzione di valore non avrebbe alcun significato.

Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un immobile (suolo edificabile di proprietà pubblica) che l'Amministrazione Pubblica intende mettere a bando per l'alienazione a soggetti privati.

La stima da predisporre, così come richiesta dall'A.C., attiene alla individuazione del più probabile valore di mercato, posto che sia relativamente agevole raggiungere un accettabile equilibrio tra un immobile "ordinario" e il suo valore una volta posto a bando.

---

Le aree in questione sono state definite con la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 05.11.2002 "seconda variante al Piano di Zona 1° Stralcio Comparto B" che approvò la variante in ordine ad una più coerente configurazione delle aree edificabili in coerenza con la viabilità del Comparto Edilizio e con la realizzazione del Palazzetto dello Sport.

Con la Delibera furono individuate le seguenti Tipologie Edilizie:

1. Tipologia "T3": n° 49 lotti su cui realizzare una singola abitazione di mq 95, su lotti di mq 112,50.
2. Tipologia "T1": n° 6 lotti su cui realizzare 8 alloggi da mq 95, ciascun lotto di mq 533,61.
3. Tipologia "T4": n° 1 lotto su cui realizzare 7 alloggi duplex a ciascuno del quale assegnati mq 110,50.

Di queste tipologie è attualmente prevista l'alienazione di un lotto della "T1" più un lotto della "T3"

A questo proposito ci viene in soccorso l'Agazia delle Entrate che, attraverso la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari, ci fornisce i valori delle abitazioni in base alla loro destinazione, alla microzona catastale ai sensi del DPR n. 138 del 23.3.1998, alla zona territoriale, e al loro stato di conservazione; individuando un valore minimo e un valore massimo, sia del valore di mercato, valutato dalla Agazia delle Entrate tra un minimo di € 450,00 a un massimo di € 550,00.

Adottando il valore massimo di € 550/mq x mq 95 (ad alloggio tenendo presente che la Banca Dati non scende nel dettaglio dei costi di urbanizzazione) x 104 (n° alloggi realizzabili) x 30% (incidenza media costo urbanizzazione per alloggio) avremo = € 1.630.200,00.

Con riferimento alla Delibera di Consiglio n. 8 del 30.4.2021, avente per oggetto "Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati per l'anno 2021", possiamo prendere come riferimento i valori ivi indicati che, per ogni tipologia edilizia come sopra indicata, avremo i seguenti valori aggiornato all'indice ISTAT 2022:

- Tipologia T3: 1 lotto/singolo alloggio di mq 95 su lotto di mq 112,50 , per cui abbiamo € 33.266,00.

- Tipologia T1: 1 lotto multipiano (tipologia edilizia poco apprezzata nella nostra Comunità) da 8 alloggi di 95 mq determinano: € 24.850,63 da incrementarsi al doppio in quanto parzialmente urbanizzati, per cui abbiamo € 49.701,26.

L'A.C. in, attesa di definizione della titolarità di tutti i lotti individuati, intende procedere alla alienazione dei lotti distinti in Catasto al Fg. 42 p.lle: 197, 198, 200, 202, 203, 205, 206, 207, relativamente ai corrispondenti lotti; uno "T1" incrementato al doppio in quanto parzialmente urbanizzati € 50.646,00 (con una incidenza ad alloggio urbanizzato di € 6.330,00); per un totale di € 82.967,72 su cui applicare l'incremento ISTAT per il 2022 che ci darà un valore di € 84.544,11.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

ARCH. DIONINO GIANGRANDE



# COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 5 del 04/04/2022

## CONSIGLIO COMUNALE

Punto O.d.G. n° 9


Seduta del 04/04/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE EDIFICABILI DELLA ZONA DEFINITA EX "167" ALL'INTERNO DELLE ZONE EDIFICABILI DI ESPANSIONE RESIDENZIALE "C1 SEMINTENSIVA" DEL P. DI F. VIGENTE APPROVAZIONE STIMA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.</b>
-----------------	---

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
<b>Note</b>	
<b>Data 01/04/2022</b>	<b>Il Responsabile F.to arch. Giangrande Dionino</b>
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
<b>Note</b>	
<b>Data 01/04/2022</b>	<b>Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO</b>
<b>IL PRESIDENTE</b> F.to Avv. Di Maggio Susanna	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> F.to avv. Nozzi Angela
<b>Assenti:</b>	..... ..... .....
<b>Note:</b>	..... ..... .....
<b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>INVIO:</b> Capigruppo <input type="checkbox"/> Prefettura <input type="checkbox"/> OO.SS. <input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto.

► **II PRESIDENTE**  
F.to AVV. DI MAGGIO SUSANNA




► **II SEGRETARIO GENERALE**  
F.to AVV. ANGELA NOZZI

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 06/04/2022 .....



► Il Responsabile  
F.to avv. Angela Nozzi


---

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 04/04/2022 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data .....



► Il Responsabile  
F.to AVV. ANGELA NOZZI

È copia conforme all'originale.

Data, 06/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
avv. Angela Nozzi